



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta *Pubblica di Prosezione* del *12/12/2012* Deliberazione n. *226*

OGGETTO: Società Multiservizi S.p.A (trasformata in Multiservizi s.r.l. e scissa parzialmente in vigilanza venatoria e Ambientalista s.r.l)

L'anno *Due mila dodici* il giorno *undici* del mese di *dicembre* nell' Aula Consiliare della Provincia Regionale di Messina, previo invito, notificato ai Signori Consiglieri con avvisi scritti a norma di legge si è riunito, in seduta pubblica, il Consiglio della Provincia Regionale di Messina con la presenza dei Consiglieri:

Pres. Ass.

Pres. Ass.

| | | |
|-------------------------------|---|---|
| 1) ANDALORO Francesco | X | |
| 2) BARBERA Giacinto | X | |
| 3) BIVONA Enrico | | X |
| 4) BONFIGLIO Biagio innocenzo | X | |
| 5) BRANCA Massimiliano | | X |
| 6) BRIUGLIA Piero | X | |
| 7) CALA' Antonino | | X |
| 8) CALABRO' Antonino | X | |
| 9) CALABRO' Giuseppe | | X |
| 10) CALABRO' Vincenzo | | X |
| 11) CALI' Salvatore | | X |
| 12) CERRETI Carlo | X | |
| 13) COPPOLINO Salvatore | | X |
| 14) DANZINO Rosalia | X | |
| 15) DE DOMENICO Massimo | | X |
| 16) FIORE Salvatore Vittorio | X | |
| 17) FRANCLIA Matteo Giuseppe | X | |
| 18) GALATI RANDO Santo | X | |
| 19) GALLUZZO Giuseppe | X | |
| 20) GRIOLI Giuseppe | | X |
| 21) GUGLIOTTA Bizio | | X |
| 22) GULLO Luigi | X | |
| 23) GULOITA Roberto | | X |

| | | |
|---------------------------------|---|---|
| 24) ITALIANO Francesco | | X |
| 25) LA ROSA Santi Vincenzo | | X |
| 26) LOMBARDO Giuseppe | | X |
| 27) MAGISTRI Simone | | X |
| 28) MAZZEO Stefano | | X |
| 29) MIANO Salvatore Giuseppe | X | |
| 30) MIRACOLA Filippo | X | |
| 31) MUSCARELLO Antonino | X | |
| 32) PALERMO Maurizio | X | |
| 33) PARISI Letteria Agatina | X | |
| 34) PASSANITI Angelo | | X |
| 35) PASSARI Antonino | | X |
| 36) PREVITI Antonino | X | |
| 37) PRINCIOTTA CARIDDI Giovanni | X | |
| 38) RAO Giuseppe | X | |
| 39) RELLA Francesco | | X |
| 40) SAYA Giuseppe | X | |
| 41) SCIMONE Antonino | | X |
| 42) SIDOTI Rosario | | X |
| 43) SUMMA Antonino | X | |
| 44) TESTAGROSSA Enzo Stefano | | X |
| 45) VICARI Marco | X | |

Partecipare n.

12 *11*

Totale n.

23 *22*

Assume la Presidenza *il Presidente del Consiglio Salvatore Vittorio Fiore*

Partecipa il Segretario Generale *Avv. Anna Maria Trijoli*



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO PROVINCIALE
1° Dipartimento 2°U.D. U.O
“ Programmazione Negoziata e Partecipazioni Azionarie”

Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale: Dott. Antonino Calabrò

Oggetto: Società Multiservizi S.p.A. (trasformata in Multiservizi s.r.l. e scissa parzialmente in Vigilanza Venatoria e Ambientalista s.r.l.)

PREMESSO

- **CHE** in data 21.12.2010, l'Assessore alle Società ed agli organismi partecipati della Provincia Regionale di Messina ha fatto pervenire a questo Ufficio una nota di indirizzo contenente, quale parte integrante e sostanziale, n. 17 pagine costituenti le Sue considerazioni e riflessioni sul Piano in oggetto, predisposto con la collaborazione tecnico-giuridica del componente del Collegio di Difesa della Provincia ed esperto nella materia, nonché sulla scorta della documentazione e dei forniti da questo Ufficio “Partecipazioni azionarie”;
- **CHE**, con il predetto atto di indirizzo, l'Assessore alle Società ed agli organismi partecipati della Provincia Regionale di Messina ha disposto che questo Ufficio assumesse tutte le iniziative più opportune ed adottasse tutti gli atti necessari affinché, **in vista della scadenza legale del 31 dicembre 2010**:
 - individuasse ed analizzasse i conti relativi agli ultimi **tre esercizi** delle Società partecipate;
 - esaminasse le **norme statutarie** di ciascuna delle predette Società, in materia di oggetto sociale, di controlli, di *governance*, di compagine societaria, di circolazione delle azioni, di nomina degli organi di gestione e di revisione, nonché di numero degli Amministratori e di Sindaci nominati e relativi emolumenti;
 - proponesse una valutazione di **compatibilità** fra l'oggetto sociale di ciascuna delle Società partecipate ed i fini istituzionali della Provincia Regionale di Messina, secondo quanto previsto dagli artt. 13, D.L. n. 223/2006 s.m.i., e 3, commi 27 ss. L. n. 244/2007;
 - proponesse una selezione delle **partecipazioni sociali** detenute dalla Provincia Regionale di Messina che, secondo l'applicazione delle norme sopra citate, dovessero considerarsi da **dismettere**;
 - proponesse una valutazione di compatibilità fra gli statuti delle Società partecipate, le disposizioni di legge e la giurisprudenza in materia di “**controllo analogo partecipativo e gestionale**”, “**direzione e coordinamento**”, limiti alla **circolazione delle azioni** (artt. 2359, 2497, 2355 c.c.;

Cons. Stato ord., Ad. plen. n. 1, 3 marzo 2009), in base alle quali individuare le modifiche da apportare agli statuti ed alla *governance* delle Società che perseguono fini coesistenziali a quelli istituzionali della Provincia Regionale di Messina;

- **CHE**, come risulta dalla dettagliata ricostruzione contenuta nel predetto Piano, la Provincia Regionale di Messina detiene, fra le altre, partecipazioni capitalistiche nella seguente Società:

| Società | Oggetto sociale | Quota |
|--|------------------------------------|-------|
| MULTISERVIZI S.R.L. (già Multiservizi s.p.a.) | utilities | 5,50% |
| VIGILANZA VENATORIA E AMBIENTALISTA S.R.L. (risultante dalla trasformazione e scissione parziale della Multiservizi s.p.a.) | vigilanza venatoria sul territorio | 6,51% |

- **CHE** occorre provvedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'**art. 13 del D.L. n. 223/2006** (modificato in sede di conversione dalla L. 4.08.2006 n. 248 e dagli art. 1, co. 720, l. 27.12.2006, n. 296; art. 18, co. 4-septies, DL 29.11.2008, n. 185; art. 48, co. 1, L. 23.07.2009, n. 99) **ed all'art. 3, commi 12 ss. e 27-32 ter s.m.i.**, alla ricognizione delle partecipazioni detenute dalla Provincia Regionale di Messina in società di capitali, al fine di consentire che l'Organo competente (Consiglio Provinciale) avvii le procedure necessarie per dismettere le partecipazioni non essenziali rispetto ai fini istituzionali dell'Ente;

- **CHE** il legislatore ha fortemente ristretto le possibilità di *outsourcing* societario, introducendo le disposizioni di stabilità finanziaria delle Leggi Finanziarie del 2006 e del 2007 (**Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 725-734**, inerente alla composizione degli organi societari delle società a partecipazione pubblica e dei relativi compensi; e la citata **Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 3, commi 12 ss. e 27-32 ter**, inerente ai limiti imposti per la costituzione e la partecipazione in società a partecipazione pubblica, nonché ai termini temporali previsti per le eventuali dimissioni), nonché la **Legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 71**, di modifica della Legge n. 244/2007, inerente ai nuovi limiti imposti per la costituzione e la partecipazione in società a partecipazione pubblica, nonché ai termini temporali previsti per le eventuali dimissioni e, infine, alla attuazione delle nozioni di **controllo analogo**; il **Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78, art. 19** (conv. in Legge 6 agosto 2009, n. 133), inerente alle società *in house* affidatarie di servizi pubblici locali senza gara, nonché a quelle esercenti funzioni di interesse generale e contenente alcune modifiche della Legge n. 244/2007; il **Decreto Legge 25 settembre 2009, n. 135** (conv. in Legge 20 novembre 2009, n. 166), inerente all'attuazione degli obblighi comunitari in materia di società *in house* esercenti servizi pubblici locali; il c.d. "**Decreto Anticrisi**" (**Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78**, conv. in **L. n. 122/2010**), il quale contiene appunto i citati divieti di intervento finanziario a sostegno di società a partecipazione pubblica che abbiano registrato perdite per tre esercizi consecutivi; infine, il recente **D.P.R. 7/09/2010, n. 168** (in GU n. 239 del 12.10.2010), *Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica*, a norma dell'articolo 23-bis, comma 10, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;

- **CHE**, ai fini di quanto in oggetto, le norme specificamente esaminate per la predisposizione del presente provvedimento sono state le seguenti:

i) **D.L. 25 giugno 2008 n. 112**, convertito nella l. 6 agosto 2008 n. 133, come modificato dal d.l. 1 luglio 2009 n. 78, convertito nella l. 3 agosto 2009 n. 102;

Art. 18 “Reclutamento del personale delle società pubbliche”

Art. 23 bis “Servizi pubblici locali di rilevanza economica”

ii) L. 24 dicembre 2007 n. 244, come modificata dal d.l. 29 novembre 2008 n. 185, convertito con l. e dalla l. 18 giugno 2009 n. 69 e dalla l. 102 del 2009 (v. anche D.P.C.M. 26 giugno 2007):

Art. 3, comma 13 “Decorrenza delle modifiche statutarie”

Art. 3, comma 17 “Applicazione agli enti locali delle norme contenute nella legge finanziaria 2006 sulla composizione dei consigli di amministrazione”

Art. 3, comma 27 “Limiti alla costituzione e alla partecipazione in società delle amministrazioni pubbliche”

Art. 3, comma 28 “Autorizzazione per mantenimento della partecipazioni”

Art. 3, comma 29 “Termine per la cessione delle partecipazioni vietate”

Art. 3, comma 30 “Trasferimenti delle risorse umane, finanziarie e strumentali rideterminazione dotazioni organiche”

Art. 3, comma 31 “Individuazione provvisoria delle dotazioni organiche”

Art. 3, comma 32 “Asseverazione da parte dei collegi dei revisori e gli organi di controllo”

Art. 3, comma 32 bis

iii) Legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificata dal d.l. 112 del 2008, convertito nella l. 133 del 2008:

Art. 1, comma 587 “Pubblicità delle partecipazioni delle amministrazioni pubbliche in società e consorzi”

Art. 1, comma 588 “Sanzione per mancata o incompleta comunicazione dei dati”

Art. 1, comma 589 “Conseguenza inosservanza delle disposizioni”

Art. 1, comma 590 “Principio fondamentale coordinamento della finanza pubblica per le regioni”

Art. 1, comma 591 “Pubblicità dei dati”

Art. 1, comma 725 “Determinazione dei compensi nelle società di comuni o province”

Art. 1, comma 726 “Determinazione dei compensi nelle società interamente partecipate da più enti locali”

Art. 1, comma 727 “Rimborso spese di viaggio e indennità di missione”

Art. 1, comma 728 “Determinazione dei compensi nelle società a partecipazione mista di enti locali o altri soggetti pubblici o privati”

Art. 1, comma 729 “Limite del numero dei componenti del consiglio di amministrazione delle società totalmente partecipate da enti locali”

Art. 1, comma 730 “Principio di coordinamento per la legislazione regionale”

Art. 1, comma 734 “Amministratori di enti pubblici o a partecipazione pubblica”

Art. 1, comma 735

iv) D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:

Art. 112 “Servizi pubblici locali”

Art. 113 “Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”

Art. 113 bis “Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica”

Art. 114 “Aziende speciali ed istituzioni”

v) Codice civile (Come modificato dal D.lgs. 17 gennaio 2003 n. 6 e dell’art. 13 l. 25 febbraio 2008 n. 34 - legge comunitaria 2007):

Art. 2449 “Delle società con partecipazione dello Stato e di enti pubblici”

Art. 2450 “Amministratori e sindaci nominati dallo Stato o da enti pubblici”

Artt. 2438 ss. sull’”Aumento del capitale”

Artt. 2499 ss. sulla “Trasformazione di società”

RILEVATO

- **CHE** tutte le citate richieste ed informazioni hanno formato oggetto di ampie ed approfondite riunioni dei soggetti a ciò deputati e trovano nelle presenti proposte di delibere pieno accoglimento ed compiuta espressione;

- **CHE**, in particolare, è risultato che la Provincia Regionale di Messina detiene, fra le 15 partecipazioni complessive, **una quota nel capitale della MULTISERVIZI S.R.L. (già Società Multiservizi s.p.a.)**, per la cui valutazione di coerenza con l’art. 3, commi 27 ss. della Legge n. 244/2007, sono state compiute le seguenti considerazioni generali ed utilizzati i corrispondenti criteri di selezione:

a) risulta omessa la strutturazione di meccanismi di controllo analogo, sia partecipativo che gestionale;

b) la quota di partecipazione della Provincia Regionale di Messina risulta estremamente marginale, se non infinitesimale, con ciò impedendo *di fatto e di diritto* di potere

imporre il perseguimento di fini istituzionalmente coerenti con quelli dell'Ente e di poter incidere sulla strategia societaria;

c) anche la conoscenza dei fatti di gestione e le possibilità di intervento sulle vicende interne, mediante la nomina di componenti degli Organi di vertice, risulta impedita nei fatti od ostacolata dalla ridotta consistenza della quota di capitale;

d) l'intervento della Provincia Regionale di Messina viene richiesto esclusivamente in occasione del "ripianamento perdite" d'esercizio, senza che questo risulti controbilanciato da un adeguato interesse pubblico (v. **circolare 13 Luglio 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri**);

e) l'andamento degli ultimi tre esercizi di bilancio esaminati offre uno "spaccato" sconcertante della vitalità di molte delle società esaminate;

f) raramente si è tenuto conto del fatto che il bilancio di ciascuna società partecipata incide sulla redazione di un bilancio consolidato dell'Ente, intesa come Holding della società operativa e, come tale, obbligata ad importare nei propri conti i risultati economici di quest'ultima (v. **Corte dei Conti, delib. n. 14/AUT/2010/FRG**);

g) l'oggetto sociale della società partecipata si è ridotto ad una mera speranza di attività economica, mai corroborata da concreti risultati di esercizio, anche soltanto finalizzati al pareggio dei costi con i ricavi, così che l'investimento economico iniziale non può dirsi essere sempre stato recuperato o mantenuto, almeno in termini di servizi resi, se non addirittura di valori acquisiti; se, infatti, le partecipazioni azionarie ed i conferimenti di capitale costituiscono forme di investimento (cfr. **art. 3, comma 18 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 – finanziaria 2004**) - come tali finanziabili con ricorso all'indebitamento ovvero con l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione accertato e non altrimenti vincolato -, le operazioni di ripiano delle perdite e di ricapitalizzazione non costituiscono investimento ma rientrano nella spesa corrente (cfr. il principio contabile n. 2, punto 9, redatto dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti locali); pertanto non solo non si può ricorrere all'indebitamento per il finanziamento di tali operazioni (cfr. art. 3, comma 19 della finanziaria 2004), ma trovano anche applicazione i limiti di cui all'articolo 187 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

h) soltanto in due casi, l'Amministrazione provinciale ha ravvisato la sussistenza dei requisiti di coerenza e coesistenzialità ai fini istituzionali dell'Ente, sussistenza di controllo analogo partecipativo e gestionale, sussistenza di un prevalente interesse pubblico allo svolgimento del servizio da parte della società considerata.

EVIDENZIATO

- **CHE**, per effetto dei commi 27, 28 e 29 della Legge Finanziaria 2008 – Legge 24.12.2007, n.° 244 (e succ. modd. e intt.):

- gli Enti Locali non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

- è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni nell'ambito dei rispettivi

livelli di competenza;

- l'assunzione di nuove partecipazioni deve essere autorizzato dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti sopra enunciati;

- entro il 31 dicembre 2010 le Amministrazioni cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate, ovviamente sempre nel rispetto dei principi di efficienza, economicità e trasparenza dettati dalle normative vigenti.

PRESO ATTO

- **CHE** per le finalità enunciate, l'Ufficio "Società ed Organismi partecipati", anche mediante il supporto tecnico-giuridico del Componente del Collegio di Difesa della Provincia Regionale di Messina esperto nella materia ed all'uopo designato dal Sig. Presidente di questo Ente, hanno proposto un parametro tecnico-giuridico per il giudizio di utilità e coesistenzialità delle partecipazioni societarie, sintetizzato nelle superiori lettere da **a)** ad **h)** e tarato sulla base di ricorrenti pronunzie del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, nonché dalle Circolari ministeriali e delle Associazioni degli Enti locali (ANCI, ANPI), anche *infra* citate;

- **CHE**, anche se le disposizioni di legge in commento afferiscono alle sole società partecipate e nulla si prevede per i Consorzi e gli altri Enti partecipati, questa Amministrazione si riserva ugualmente di intervenire sul punto con futuri atti ricognitori e proposte concrete di mantenimento e/o dismissione:

CONSIDERATO

anche in base al lavoro predisposto dall'Ufficio "Società ed Organismi partecipati" e dal Componente del Collegio di Difesa designato dal Sig. Presidente di questo Ente:

- **CHE** entro il 31 dicembre 2010, questa Amministrazione deve avviare la procedura di dismissione delle società e partecipazioni vietate dal Legislatore;

- **CHE** l'effettiva cessione delle quote dovrà avvenire in tempi e modi tali da consentire il miglior risultato, emergendo la volontà del Legislatore di considerare lo strumento societario correlato all'interesse generale e alle finalità istituzionali dell'ente;

- **CHE** dalle indicazioni in merito di varie sezioni regionali della Magistratura contabile (v. **Corte dei Conti, Sez. Lombardia n. 48/2008**), risulta che gli Enti, entro il predetto termine, devono avviare la procedura di dismissione delle società e partecipazioni vietate dal legislatore, ma non obbligatoriamente completarne l'iter. La *ratio* di tali indicazioni è determinata dall'evitare possibili svendite od occasioni di speculazione di privati tendenti ad un ribasso del prezzo di acquisto. A tal proposito viene evidenziato, tenuto conto del termine di legge fissato per l'avvio delle procedure delle dismissioni, la necessità della predisposizione e attuazione (nella specie, da parte del Consiglio Provinciale) di un programma dettagliato per definire i termini e le modalità per la cessione delle partecipazioni societarie vietate dal Legislatore;

- **CHE**, per quanto attiene alla **competenza a deliberare** in ordine alle partecipazioni dell'Ente pubblico in società di capitali, la norma giuridica che impone alle Amministrazioni pubbliche di procedere alla ricognizione delle partecipazioni societarie ed alla valutazione circa la necessità/opportunità del loro mantenimento o della loro dismissione è l'**art. 3 della Legge Finanziaria per 2008 (L. n. 244/2007)**.

- **CHE** l'art. 3 prevede appunto al **comma 27**: "*Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nè assumere o mantenere direttamente [o indirettamente] partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. E' sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza*" 1[1].

- **CHE** gli **atti amministrativi** consequenziali al predetto divieto sono indicati dallo stesso **art. 3**:

- **al comma 28**: "*L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma e' trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti*"2[2];

- **ed al comma 29**: "*Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Per le società partecipate dallo Stato, restano ferme le disposizioni di legge in materia di alienazione di partecipazioni*"3[3].

- **CHE** nella disciplina richiamata (l. n. 244/2007), né nella normativa di secondo grado, non esiste alcuna norma giuridica:

a - che individui l'**organo competente** a deliberare su queste specifiche materie (assunzione, mantenimento, cessione/dismissione):

b - che stabilisca se tale **organo competente** debba essere uno solo, o possano essere i due istituzionalmente costituiti (Giunta - Consiglio)

c - che stabilisca, in tale ultimo caso, **quale** dei due organi (Giunta o Consiglio) debba decidere e su **quale** materia (assunzione, mantenimento, cessione/dismissione).

- **CHE**, dunque, astrattamente la Provincia Regionale di Messina avrebbe potuto:

i) - riservare tutte le materie (assunzione, mantenimento, cessione/dismissione) alla competenza della Giunta Provinciale;

ii) - riservare tutte le materie (assunzione, mantenimento, cessione/dismissione) alla competenza del Consiglio Provinciale;

iii) - distribuire selettivamente le materie (assunzione, mantenimento, cessione/dismissione) fra competenza della Giunta Provinciale e competenza del Consiglio Provinciale.

- **CHE** la soluzione amministrativamente corretta – fra le superiori sinteticamente descritte – è stata individuata mediante l'applicazione de:

- le vigenti norme di legge e statutarie;
- la giurisprudenza amministrativa disponibile;
- l'esperienza di altre Amministrazioni italiane.

- **CHE** infatti:

- la materia della competenza a deliberare in ordine alle partecipazioni dell'Ente pubblico in società di capitali trova la sua prima compiuta regolazione nella **L. 8 giugno 1990 n. 142**, il cui art. 32, co. 2, così disponeva: *«Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: ... f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione»;*

- la Regione Sicilia ha provveduto al recepimento della disciplina nazionale in parola, mediante **L.R. 11 dicembre 1991, n. 48**, senza prevedere modifiche in ordine alla competenza del consiglio dell'Ente locale come sopra individuata dall'art. 32, co. 2, lett. f);

- limitatamente ai Comuni, nel **1992**, mediante la **L.R. n. 7 del 26 agosto**, la Regione Sicilia ha invece regolato la competenza a deliberare sulla materia di cui al citato art. 32, co., lett. f L. 142/1990, prevedendo un meccanismo di intervento sussidiario del sindaco del comune partecipante, da attivarsi nel caso di inerzia del consiglio: *«Gli atti di cui alla lettera f) dell'art. 32 della legge n. 142/1990, come introdotta dall'art. 1, comma primo, lettera e), della legge regionale n. 48/1991, possono essere adottati dal sindaco qualora il consiglio comunale non abbia provveduto entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta di iscrizione all'ordine del giorno»* (art. 26, co. 4):

- con **L.R. del 16 ottobre 1997, n. 39** (in B.U.R. 18/10/1997, n.58), la Regione Sicilia è nuovamente intervenuta per regolare la competenza a deliberare sulla sottoscrizione di partecipazione degli Enti locali a società di capitali, questa volta radicando in via esclusiva il relativo potere in capo alle giunte: *«La competenza a deliberare la sottoscrizione di quote di capitali non di maggioranza in società costituite ai sensi dell'articolo 32, lettera f), della legge 8 giugno 1990, n. 142 così come recepito con l'articolo 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni è attribuita alle giunte degli enti locali»* (art. 5).

- il Testo Unico sugli Enti Locali (**DLGS 18 agosto 2000, n. 267**) non ha apportato modifiche al descritto quadro normativo (cfr. art 42, co. 2, lett. e).

- dunque, nella Regione Sicilia è da considerarsi riservata alla competenza della Giunta Provinciale ogni deliberazione in merito ad atti giuridici che implicino valutazioni di mantenimento della partecipazione societaria, quali sono le operazioni di ripianamento perdite, aumento del capitale, incremento della partecipazione societaria;

- l'interpretazione letterale degli art. 32, co. 2, lett. f, L. 142/1990 e art. 42, co. 2, lett. e, TUEL è confortata dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui sono da considerarsi legittime le delibere adottate dalle giunte degli enti locali (anziché dai consigli comunali e

provinciali), ogni qual volta la decisione in ordine alla partecipazione in società di capitali **non** riguardi atti ablativi (dismissione) o costitutivi (acquisto) del bene giuridico (azioni o quote), bensì semplicemente posizioni già esistenti:

- **TAR Campania – Napoli (sez. I, 9 aprile n. 1138)**: *«In base al disposto dell'art.32, l. 8 giugno 1990, n. 142, rientra fra le competenze del consiglio la determinazione o dismissione di quote di partecipazione dell'ente locale a società di capitali, mentre non vi rientra la individuazione di variazione di quote di partecipazione non determinanti che è, invece, riconosciuta di competenza della Giunta»*;

- **Consiglio di Stato (sez. V, 4 maggio 2004, n. 2699)**: *«Nell'ipotesi di partecipazione di un ente locale ad una società con prevalente capitale pubblico, la competenza del consiglio, nell'insieme delle operazioni elencate alla lett. f) dell'art. 32 comma 2, l. n. 142 del 1990, concerne non già ogni decisione in materia di partecipazione (e non le decisioni relative all'entità della partecipazione e ad ogni acquisto o vendita di quote o azioni), ma la decisione dell'ente se partecipare o meno ad una società, e quindi relativa all'acquisto o alla dismissione della qualità di socio; pertanto, non è viziato di incompetenza il provvedimento con il quale la giunta di una provincia e quella di un comune vendono parte delle quote azionarie, atteso che tale volontà è relativa solo all'entità della partecipazione societaria senza incidere sulla qualità di socio»*.

- **CHE** infine, per quanto non possa considerarsi vincolante, anche l'esperienza di altre Amministrazioni pubbliche è nel senso di regolare la competenza sulle partecipazioni societarie (assunzione, mantenimento, cessione/dismissione) con modalità distinte e tutte compatibili o identiche alla linea scelta da questa Amministrazione provinciale (v., ad esempio: Regione Sicilia; Provincia di Bolzano; Provincia di Foggia; Comune di Perugia; Comune di Genova).

- **CHE**, una volta presentata in data 22.12.2010 al Consiglio Provinciale per l'approvazione, la proposta di delibera di cui in oggetto ha formato oggetto di discussioni e rilievi, i quali hanno condotto: **a)** alla divulgazione di una nota a firma del **Presidente del Consiglio Provinciale, Salvatore V. Fiume**, con la quale si dava notizia dell'esigenza del Consiglio Provinciale di procedere a trattazioni distinte in ordine alla possibilità di mantenere o dismettere le partecipazioni in società di capitali (nota del 24.12.2010, prot. n. 1151/Cons.); **b)** alla emanazione, da parte del **Collegio dei Revisori dei conti**, di parere contrario alla proposta di delibera di cui in parola (parere del 5.01.2011, prot. n. 8/Rev.).

RITENUTO

1) che la partecipazione societaria detenuta non consente lo svolgimento di alcun controllo analogo;

2) che la Multiservizi s.r.l. non ha mai svolto, nella sua globalità, servizi nell'interesse della Provincia Regionale di Messina, fatta eccezione per la parte inerente all'impiego di risorse umane nella vigilanza venatoria, che merita di essere salvaguardata mediante appositi accorgimenti attualmente allo studio;

3) che la Società ha costituito per la Provincia Regionale di Messina esclusivamente fonte di erogazioni di denaro a titolo di ripianamento perdite;

4) che, successivamente alla presentazione della proposta di cui in oggetto (22.12.2010), l'Amministrazione Provinciale ha avuto notizia di un'operazione di scissione e trasformazione societaria che l'Assemblea straordinaria della Società Multiservizi s.p.a. avrebbe

deciso – in assenza della Provincia Regionale di Messina – mediante atto a rogito Notar Boscarino (Ass. del 29.12.2010, atto reg. il 4.01.2011, comunicazione alla Provincia Regionale di Messina del 5.01.2011) e dalla quale sarebbero risultate due società distinte: la “Società Multiservizi s.r.l.” (quale società derivante dalla trasformazione della precedente S.P.A.) e la “Vigilanza Venatoria ed Ambientalista s.r.l.” (quale società risultante dalla scissione parziale della predetta S.P.A.);

5) che l'Amministrazione Provinciale, avendo valutato gli effetti economici e giuridici dell'operazione perfezionatasi soltanto dopo il 31.12.2010, ha stabilito di non avere interesse al mantenimento della partecipazione neanche entro la nuova società denominata “Vigilanza Venatoria ed Ambientalista s.r.l.”, vista la ridottissima quota sociale che l'Ente deterrebbe in essa (6.51%), la conseguente impossibilità di esercitare su di essa un qualsiasi controllo analogo e viceversa, vista la facoltà concessa dalla recente emanazione delle “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2011” (Decreto 11 maggio 2011, n. 7, in Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia n. 21 del 13 maggio 2011), secondo cui: « *Modifiche di norme in materia di trasferimenti alle province per il servizio di vigilanza venatoria 1. L'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 20 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 è sostituito dai seguenti: 'L'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari, entro trenta giorni dalla data di presentazione della relazione prevista dal comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, eroga alle province regionali un acconto pari al 70 per cento delle somme assegnate. La rimanente quota è erogata alle province regionali in una unica soluzione previa presentazione da parte delle stesse di una rendicontazione che giustifichi e documenti la spesa sostenuta. I contributi di cui al presente comma sono erogati esclusivamente alle province regionali che abbiano attivato il servizio di vigilanza venatoria ed ambientale anche attraverso società totalmente partecipate»*, il che precostituisce e ribadisce le condizioni di piena legittimità per la realizzazione dei servizi di vigilanza ambientale e venatoria attraverso la eventuale costituzione di una NewCo a partecipazione totalitaria della Provincia Regionale di Messina;

6) che, dunque, la Provincia Regionale di Messina intende dismettere sia la partecipazione detenuta nel capitale della trasformata Società Multiservizi s.r.l., che quella detenuta nel capitale della società risultante dalla scissione parziale Vigilanza Venatoria ed Ambientalista s.r.l.

7) che l'Amministrazione Provinciale ha inteso **accogliere** le richieste ed i rilievi formulati dal Collegio dei Revisori dei Conti e dal Presidente del Consiglio Provinciale e, quindi, ha deciso di integrare la proposta di delibera di cui in oggetto (*Piano di ricognizione e dismissione delle partecipazioni societarie non essenziali ai fini istituzionali della Provincia Regionale di Messina*), proponendo il presente specifico atto amministrativo, da trasmettere per l'approvazione al **Consiglio Provinciale** affinché l'Organo elettivo eserciti la competenza esclusiva riservatagli dalla legge e provveda alla conseguente dismissione della partecipazione societaria di cui sopra, indicando termini e modalità per la loro **cessione ad evidenza pubblica**, nonché disponendo per la preparazione dei relativi bandi nel rispetto dei consueti obiettivi legali di efficienza, economicità e trasparenza.

VISTO

- il D.Lgs. n. 167/2000 (TUEL);
- la Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 29;
- il D.Lgs. n. 185/2001;

- le LL.RR. nn. 48/2001 e 30/2000, che disciplinano l'ordinamento degli EE.LL. in Sicilia;
- il D.Lgs. n. 163/2006;
- il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla L. di conversione 4.08.2006 n. 248 e dagli art. 1, co. 720 l. 27.12.2006, n. 296; art. 18, co. 4-septies, DL 29.11.2008, n. 185; art. 48, co. 1, L. 23.07.2009, n. 99;
- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 725-734;
- la Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 3, commi 12 ss. e 27-32 ter;
- la Legge 13 giugno 2009, n. 69, art. 71, di modifica della Legge n. 244/2007;
- il D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 19 (conv. in Legge 6 agosto 2009, n. 133);
- il D.L. 25 settembre 2009, n. 135 (conv. in Legge 20 novembre 2009, n. 166);
- l'art. 23-bis del decreto legge del 25 giugno 2008, n.112, convertito in legge 6 agosto 2008, n.166;
- l'art. 76, commi 1 e 4, del d.l. 112 del 25 giugno 2008, convertito in legge 133 del 6 agosto 2008;
- l'art. 18 e ss. del d.l. 112 del 25 giugno 2008, convertito in legge 33 del 6 agosto 2008;
- l'art. 9, comma 29 del d.l. 31 maggio 2010, n.78 (conv. in L. n. 122/2010);
- l'art. 14, comma 32 del d.l. 31 maggio 2010, n.78 (conv. in L. n. 122/2010);
- lo Statuto della Provincia Regionale di Messina.

Si propone che il Consiglio Provinciale, per i motivi di cui in premessa,

DELIBERI

- **DI CEDERE A TERZI** la partecipazione capitalistica detenuta nella **SOCIETA' MULTISERVIZI S.R.L. (GIA' SOCIETA' MULTISERVIZI S.P.A.)**, il tutto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 29, l. n. 244/2007 e nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, delle norme statutarie della Società, nonché dei consueti obiettivi legali di efficienza, economicità e trasparenza;

- DI CEDERE A TERZI la partecipazione capitalistica detenuta nella **SOCIETA' VIGILANZA VENATORIA E AMBIENTALISTA S.R.L. (RISULTANTE DALLA SCISSIONE PARZIALE E TRASFORMAZIONE DELLA SOCIETA' MULTISERVIZI S.P.A.)**, il tutto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 29, l. n. 244/2007 e nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, delle norme statutarie della Società, nonché dei consueti obiettivi legali di efficienza, economicità e trasparenza.

* * *

SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____

li, _____

Il Responsabile dell'Unità Operativa

~~Il Funzionario~~

Dott.ssa Lisetta Rao

li, _____

Il Dirigente

Il Presidente o l'Assessore

li, _____

IL PRESIDENTE

Crellab

Entrano in aula i Consiglieri B.Gugliotta, R.Sidoti, R.Gulotta e S.V.La Rosa (Presenti n.27).

Si allontanano i Consiglieri C.Cerreti, G.Galluzzo, M.Vicari e S.Galati Rando (Presenti n. 23).

Il Presidente Fiore, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri M.Palermo, G.Princiotta Cariddi ed A.Previti, pone in votazione palese, mediante sistema elettronico, art. 2 L.R. 48/91, il prelievo della soprascritta proposta di deliberazione, iscritta al punto 6) dell'O.d.G.principale, che registra il seguente esito:

Consiglieri Presenti: 23

Consiglieri Votanti: 22

Favorevoli: 22

Contrari: //

Astenuti: 1(A.Previti)

Il Consiglio approva.

L'Assessore Bisignano, nell'illustrare la soprascritta proposta di deliberazione, chiede l'immediata esecutività della stessa.

Entrano in aula i Consiglieri F.Italiano, A.Passari, M.Vicari, G.Galluzzo e C.Cerreti (Presenti n.28)

Si allontanano i Consiglieri P.Briuglia, F.Miracula, G.Rao, S.Miano e R.Gulotta (Presenti n. 23).

Il Presidente Fiore, pone in votazione la soprascritta proposta di deliberazione

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Visto il D.Lgs. n.267/2000 (TUEL);

Vista la legge del 28 dicembre 2001, n.448, art.29;

Visto il D.Lgs, n.165/2001;

Viste le LL.RR. n.48/2001 e 30/2000, che disciplinano l'Ordinamento degli EE.LL. In Sicilia;

Viste tutte le altre norme citate nella narrativa della proposta;

Visti i pareri resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

Acquisito il parere espresso in Prima Commissione nella seduta del 29 agosto 2011;

Visto lo Statuto della Provincia Regionale di Messina;

Con, l'assistenza degli scrutatori Consiglieri A.Previti, M.Palermo e G.Princiotta Cariddi, con votazione palese, mediante sistema elettronico, art. 2 L.R. 48/91, con n. 21 voti favorevoli, nessun contrario, n.2 astenuti (C.Cerreti ed A.Previti), su n. 23 Consiglieri Presenti e n. 21 Votanti

DELIBERA

Di concedere a terzi la partecipazione capitalistica detenuta nella SOCIETA' MULTISERVIZI S.R.L. (già società Multiservizi S.P.A.), il tutto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 29, l. n.244/2007 e nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, delle norme statutarie della Società nonché dei consueti obiettivi legali di efficienza, economica e trasparenza.

Di concedere a terzi la partecipazione capitalistica detenuta nella SOCIETA' VIGILANZA VENATORIA ed AMBIENTALISTICA S.R.L. (RISULTANTE DALLA SCISSIONE PARZIALE E TRASFORMAZIONE DELLA SOCIETA' multiservizi s.p.a.), il tutto ai sensi e per gli effetti di

cui all'art. 3, comma 29, 1, N.244/2007 e nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, delle norme statutarie della Società, nonché dei consueti obiettivi legali di efficienza, economicità e trasparenza.

Entrano in aula i Consiglieri G.Rao e G.Grioli (Presenti n. 25).

Si allontana il Cons.C.Cerreti (Presenti n.24).

Il Presidente Fiore, pone in votazione la richiesta di immediata esecutività, della sopra votata deliberazione, avanzata dall'Assessore Bisignano

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri M.Palermo, A.Previti e G.Princiotta Cariddi, con votazione palese, mediante sistema elettronico, art. 2, L.R. 48/91, con 21 voti favorevoli, nessun contrario, n.3 astenuti (F.Italiano, A.Previti e F.Andaloro), su n. 24 Consiglieri presenti e n. 21 Votanti

D E L I B E R A

Approvare l'immediata esecutività della deliberazione.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30 si esprime parere:

favorevole

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addi _____

IL DIRIGENTE

[Signature]

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30 si esprime parere:

favorevole

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Addi 07 LUG. 2011

IL RAGIONIERE GENERALE

Il Dirigente

del 2° Dip. 1° U.D.

Dott. Antonino Calabro

Ai sensi dell'art. 55, 5° comma, della L.R. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addi, _____

IL RAGIONIERE GENERALE

[Signature]

2° D. 1° U.D. 1° U.O. IMPEGNI E PARERI

VISTO: PRES/NOTA

MESSINA, 24/06/11

IL FUNZIONARIO

[Signature]

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to: Salvatore Vitellio Fiume

Il Consigliere anziano

F.to: Giuseppe Cellapp

Il Segretario Generale

F.to: Avv. Anna Maria Tripodo

Il Presente atto sarà affisso all'Albo
nel giorno festivo _____

Il presente atto è stato affisso all'Albo
dal _____ al _____
con n. _____ Registro pubblicazioni.

L'ADDETTO

L'ADDETTO

Messina, li _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

23 DIC. 2012

Che la presente deliberazione _____ pubblicata all'Albo di questa Provincia il _____ giorno festivo e per
quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, All'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni
o richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addi _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma _____ dell'art. _____ della
Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addi **11 DIC. 2012**

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Avv. Anna Maria TRIPODO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addi **19 DIC. 2012**

Stampa circolare: **PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA**
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Anna Maria TRIPODO
(AVV. N.A. CARONETTI)